



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello N.R.G. 1421/2003, proposto dal Ministero dell'Economia e Finanze e Agenzia del Territorio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione (UIL-PA) rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Walter Cavagna e Massimo Sanguini ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Claudia Olivetti, Largo Somalia, n. 30/c;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, Sez. I, n. 5275/2002, resa *inter partes*;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di UIL-PA;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa.

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 15 aprile 2003, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;

Udito, altresì, l'Avvocato dello Stato Basilica e l'avv. W. G. Cavagna;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio propongono appello avverso la sentenza del T.A.R. della Lombardia, sede di Milano, 1^a Sezione, n. 5275/02, con cui è stato ordinato il rilascio di copia dei documenti richiesti dalla UIL-PA con istanza in data 11.9.2002.

Espone l'Amministrazione che non si è ritenuto di rilasciare copia fotostatica della documentazione visionata in relazione alle disposizioni sulla tutela della privacy e nell'assunto che la mancata comunicazione dei nominativi dei dipendenti e dell'importo individuale dagli stessi percepito a titolo di ripartizione del fondo unico di amministrazione non fosse di ostacolo allo svolgimento

del ruolo delle Organizzazioni sindacali nel quadro dell'informazione successiva.

Si sostiene quindi che:

- l'interesse all'accesso deve essere specificamente illustrato e motivato nella richiesta;
- non è consentito alle OO.SS. l'accesso ai documenti concernenti specifici dipendenti;
- l'astensione degli atti richiesti è in contrasto con le esigenze di riservatezza dei lavoratori coinvolti, sì che il diritto all'accesso deve cedere a fronte di tali esigenze.

Con memoria di costituzione la UIL-PA controdeduce diffusamente, sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

2. Osserva il Collegio, in primo luogo, che l'interesse al rilascio di copia dei documenti relativi alla ripartizione del fondo di amministrazione, analiticamente indicati nella richiesta della UIL-PA - peraltro strumentale al consentito accesso - è insito nella funzione esplicita dal Sindacato nel quadro dell'esercizio del diritto di informazione e di tutela della posizione dei dipendenti iscritti.

Ciò premesso, l'accesso è inteso, nel caso che ne occupa, a conoscere i criteri di distribuzione del fondo e le somme

erogate ai singoli beneficiari in funzione di verifica delle eventuali discriminazioni operate fra dipendenti in sede di ripartizione.

Non rilevano, allora, esigenze di tutela della privacy (trattasi di atti non "occulti"), bensì esigenze di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa.

D'altro canto, rientra nella cura degli interessi giuridici del Sindacato, come già ricordato, la tutela delle posizioni dei dipendenti (nella specie, in ipotesi illegittimamente pretermessi dal conseguimento del beneficio); e ove l'accesso - come nel caso di specie - sia preordinato a tali fini, l'esigenza di riservatezza (peraltro non ravvisabile per quanto in precedenza esposto) è destinato a recedere.

3. **il ricorso va in conclusione respinto.**

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- respinge il ricorso in appello n. 1421/2003 proposto dalle Amministrazioni indicate in epigrafe.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2003, con l'intervento dei Signori:

Gaetano TROTTA	- Presidente
Costantino SALVATORE	- Consigliere
Vito POLI	- Consigliere
Bruno MOLLICA	- Consigliere,rel.
Carlo SALTELLI	- Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO